

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1987

#### Misure urgenti per la copertura di sedi giudiziarie vacanti

ONOREVOLI SENATORI. — Già da tempo a fronte di una forte recrudescenza criminale si registra una preoccupante vacanza negli organici della magistratura. Nel momento attuale i magistrati in servizio dovrebbero essere 7.352, ma ne mancano 617 unità, con gravi conseguenze per l'amministrazione della giustizia. Le cause di questo fenomeno sono molteplici e complesse: dalle difficoltà oggettive che si oppongono ad un celere espletamento dei concorsi, alla rigidità dei corsi universitari che consentono un gettito limitato di laureati, dotati di adeguata preparazione giuridica. Si è discusso a lungo sul criterio di selezione che non pare più appropriato alle esigenze del nostro Paese, e si è profilata l'ipotesi, altrove sperimentata positivamente, di scuole post-universitarie di formazione professionale e di preparazione specifica all'accesso alla magistratura e all'avvocatura, ferma restando in ogni caso l'esigenza di elevare il livello di studi universitari quanto meno nelle materie fondamentali. Questi obiettivi, evidentemente, non potranno essere raggiunti se non fra alcuni anni: nell'immediato si pone con drammatica evidenza la necessità di coprire tut-

te quelle sedi « cronicamente » vacanti, ovvero « congelate » dal Consiglio superiore della magistratura per i bassi indici di lavoro (parametro che peraltro non sempre rispecchia la realtà socio-economica locale in quanto non tiene conto che la domanda di giustizia si attenua laddove mancano i giudici proprio perchè, mancando i giudici, i cittadini si astengono dal far valere i loro diritti in via giurisdizionale).

Circa tali sedi occorre poi sottolineare che, allorquando il Consiglio superiore della magistratura riesce a realizzare la copertura con gli uditori giudiziari di nuova nomina, si tratta pur sempre di soluzioni transitorie in quanto, trascorso un biennio, questi giovani magistrati chiedono di essere trasferiti altrove, sicchè periodicamente il problema delle vacanze si ripropone, con gravissimi danni per gli utenti della giustizia specie in zone come la Sardegna, il Piemonte e la Lombardia.

A questo proposito con altro disegno di legge abbiamo proposto una forma diversa di reclutamento dei magistrati — sia pure in via straordinaria e nella prospettiva delle riforme sopra richiamate — che si rivolga

verso categorie particolari, le quali abbiano, da un lato, maturato esperienze professionali e capacità tecnico-scientifiche di un certo rilievo e, dall'altro, siano disponibili per una eventuale assunzione nell'ordine giudiziario in posti di uditore giudiziario da ricoprirsi stabilmente (per almeno cinque anni) in una delle sedi per le quali la selezione viene effettuata.

Poichè anche l'eventuale realizzazione di questa iniziativa richiederebbe del tempo, sembra opportuno proporre un altro tipo di misura per garantire la copertura immediata di sedi giudiziarie vacanti per le quali è più allarmante la condizione della giustizia.

L'articolo 1 prevede due incentivi per i magistrati trasferiti in una delle sedi giudiziarie indicate nell'articolo 2, ossia quelle per le quali nell'anno precedente non siano state presentate domande di assegnazione a trasferimento e che occorre coprire per accertate esigenze di servizio: uno di natura economica (trattamento previsto dalla legge

2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dell'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27) ed un secondo relativo allo stato giuridico, in quanto, dopo un periodo di permanenza non inferiore a cinque anni essi hanno diritto ad essere trasferiti a domanda ad altra sede, anche in soprannumero rispetto ai posti in organico.

Unica condizione è che prestino servizio nella sede di cui si è detto per un periodo non inferiore a cinque anni, garantendo così la continuità della presenza, l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e la concreta risposta alla domanda di giustizia, così diffusa e acuta proprio nelle sedi nelle quali la « vacanza » è divenuta cronica.

Con l'articolo 3 si stabilisce che ciascun magistrato può ottenere una sola volta in tutta la carriera il trasferimento a domanda previsto dalla presente legge: e ciò per evitare possibili strumentalizzazioni ed applicazioni anomale dell'istituto.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Ai magistrati che, a domanda, sono trasferiti in una delle sedi giudiziarie di cui all'articolo 2 spetta, per tutta la durata della permanenza nella sede, il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. I magistrati trasferiti a norma del comma 1 non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni. Scaduto tale termine essi hanno diritto ad essere trasferiti, a domanda, ad altra sede anche in soprannumero rispetto ai posti in organico.

## Art. 2.

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura dispone la pubblicazione dei posti di magistrato di tribunale nelle preture, nei tribunali e nelle procure della Repubblica per i quali nell'anno precedente non siano state presentate domande di assegnazione o di trasferimento e che occorra coprire per accertate esigenze di servizio. La pubblicazione è disposta con la specifica indicazione che per la copertura dei posti saranno applicate le norme della presente legge.

## Art. 3.

1. I trasferimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 1 possono essere disposti una sola volta per ciascun magistrato.